NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 28

Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione

All'atto della cessazione della rioccupazione si provvedera' alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente articolo 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianita' contributiva raggiunta dallo iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio. La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione. In tali casi e' ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo articolo 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 38. Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo articolo 34, il calcolo della pensione complessiva verra' effettuato riducendo l'anzianita' contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, non più in vigore dal 1 luglio 1997 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	II — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-28-trattamento-di-previdenza-dopo-periodi-di-rioccupazione/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it